



**Oggetto:** art.6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006; art. 58 della L.R. 10/2010. Richiesta di parere in merito a modifiche dell'allevamento avicolo di Pieve Santo Stefano (AR) , gestito dalla Società Agricola Fileni S.r.l.

Nota di risposta.

A:  
Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali  
e p.c.:  
Società Agricola Fileni s.r.l.  
ARPAT dipartimento di Arezzo

Il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, con le note prot. n. 0007030 del 04/01/2023 e prot. n. 0076621 del 13/02/2023, ha richiesto il parere del Settore scrivente in ordine alla sostanzialità, ai fini VIA, delle modifiche proposte per l'allevamento in oggetto

Premesso che, dalla documentazione trasmessa e dalla documentazione agli atti del Settore scrivente, risulta che:

le modifiche proposte riguardano un impianto di allevamento intensivo di pollame (galline ovaiole) con più di 40.000 posti pollame, ubicato in Strada Cercetole, Località Le Casacce, nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR);

l'impianto è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Tedaldi Roberta Società Agricola S.S. con decreto dirigenziale n. 4212 17/03/2021 della Regione Toscana;

con decreto dirigenziale n. 17256 del 6.10.2021, l'AIA è stata volturata alla Società Agricola Fileni s.r.l.

con nota del 19/12/2019 prot. n. 0472799, questo Settore si è espresso, in merito all'allevamento avicolo in oggetto, nel modo che segue:

“[...]”

- l'installazione in esame non rientra fra quelle di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, lettera ac) dell'Allegato III: “impianti per allevamenti di pollame o di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe” (progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza regionale), in quanto non supera i 60.000 posti per galline (dichiarati 47.847 capi di galline ovaiole);

- l'installazione in esame non rientra nella tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, al sopra citato D.Lgs. 152/2006 parte seconda, punto 1. c) “impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli [...]”; (progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di



*competenza regionale), in quanto dal rapporto tra peso vivo e superficie aziendale funzionalmente asservita all'allevamento emerge che la soglia di 40 q.li/ha non viene superata”.*

con nota del 25/01/2021 prot. n. 28522 questo Settore si è espresso in merito alla *“correzione delle superfici utili all'allevamento, a seguito del controllo delle dimensioni delle superfici utili per l'allevamento, che rende possibile un incremento di 1.161 del numero di capi allevati, distribuiti nei 4 capannoni presenti nell'installazione”.* Il Settore scrivente ha comunicato che:

“[...]

- Dal verbale della Conferenza dei Servizi del 23/11/2020 risulta che

- la modifica comporta una variazione del numero dei capi allevati che passa da 47.847 a 49.008 capi;

- i terreni funzionali asserviti rimangono invariati ovvero ristano pari a 30,7727 Ha;

- dal calcolo effettuato risulta che il peso vivo per ettari di terreno varia da 27,9873 quintali a 28,67 quintali.

*Tutto ciò premesso si rileva che la modifica non comporta ulteriori rilievi a quanto precedentemente espresso, ovvero che:*

- l'installazione in esame non rientra fra quelle di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, lettera ac) dell'Allegato III: *“impianti per allevamenti di pollame o di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe” (progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza regionale), in quanto non supera i 60.000 posti per galline (dichiarati 47.847 capi di galline ovaiole);*

- l'installazione in esame non rientra nella tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, al sopra citato D.Lgs. 152/2006 parte seconda, punto 1. c) *“impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli [...]” (progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale), in quanto dal rapporto tra peso vivo e superficie aziendale funzionalmente asservita all'allevamento emerge che la soglia di 40 q.li/ha non viene superata”.*

Le modifiche di cui alla richiesta di parere in oggetto consistono in:

- realizzazione di un nuovo deposito di gasolio per autotrazione ;

- variazione punti di stoccaggio rifiuti prodotti .

Tali modifiche non comportano aumento della capacità produttiva dell'allevamento, in termini di peso vivo o di numero di posti pollame, né diminuzione della superficie dei terreni funzionalmente asserviti all'allevamento.

Pertanto l'allevamento in esame non rientra, né allo stato attuale né allo stato modificato, nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.

Ogni eventuale futura modifica all'allevamento, che comporti il superamento della soglia di 60.000 posti per galline o della soglia di 40 q.li di peso vivo allevato per ettaro di superficie funzionalmente asservita, sarà considerata sostanziale ai fini VIA.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per informazioni è possibile contattare:

- Arch. Marta Magi (tel. 0554386047) [marta.magi@regione.toscana.it](mailto:marta.magi@regione.toscana.it) ;

Distinti saluti

LA RESPONSABILE  
Arch. Carla Chiodini

LG-MM/

**Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.tosca-na.it](mailto:regionetoscana@postacert.tosca-na.it)) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra euro-peo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento